Giurisdizione esclusiva del giudice ordinario per il pubblico impiego

T.A.R. Calabria - Reggio Calabria - Sentenza 16 maggio 2019, n. 335

N. 335/2019 Reg. Prov. Coll.
N. 346 Reg. Ric.
ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 346 del 2014, proposto da ...omissis...,rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Monteleone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

per l'annullamento

del provvedimento della Direzione centrale per le risorse umane del Ministero dell'interno di revoca della missione del ricorrente, in forza alla Questura di Roma, presso il Commissariato di P.S. di Siderno (RC).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2019 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. ...omissis..., dipendente civile del Ministero dell'Interno, ricorre per l'annullamento della nota della Direzione centrale per le risorse umane del Ministero dell'Interno prot. OA590 del 11.03.2014 - prot. N 3393/Uff.Pers, della Questura di Reggio Calabria, con la quale è stato revocato il provvedimento con cui il ricorrente, in forza alla Questura di Roma, era stato inviato in missione presso il Commissariato di P.S. di Siderno.

2. Espone la difesa del signor ...omissis... che egli, come si disse in servizio presso la Questura di Roma, per esigenze familiari, con diversi provvedimenti, era stato inviato in missione, senza oneri per l'amministrazione presso il Commissariato di PS di Siderno e che tale missione venne tuttavia revocata, con il provvedimento gravato, in ragione della riscontrata parentela della moglie del ricorrente, ...omissis..., con la nota consorteria mafiosa dei ...omissis....

3. Il ricorso è affidato ad un'unica ed articolata censura, con la quale ci si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 55 del D.P.R. n. 335/1982 e dell'eccesso di potere per inesistenza del presupposto in cui sarebbe incorsa l'amministrazione intimata. Non ricorrebbero, nel caso di specie, gli estremi del provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale, in ragione delle mansioni civili svolte dal ricorrente presso il Commissariato di Siderno. Il signor ...omissis... non avrebbe, infatti, alcun contatto con il settore investigativo del Commissariato di PS di Siderno e non potrebbe, perciò, in alcun modo, minarne il prestigio ed ostacolarne il corretto funzionamento.

Sottolinea, ad ogni modo, la difesa del ricorrente, che la propria famiglia d'origine è assolutamente immune da pregiudizi penali, e che quello della moglie con esponenti della cosca ...omissis... sarebbe solo un rapporto di affinità.

4. In data 12.06.2014 si è costituita l'amministrazione intimata per chiedere il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 174 del 20.06.2014 il collegio rigettò la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato, evidenziando che - ferma la necessaria distinzione (anche sotto il profilo dell'ostensione motivazionale) fra l'istituto del trasferimento per incompatibilità ambientale e la revoca di missione (quest'ultima, ricorrente nella fattispecie all'esame) - il provvedimento gravato si rivela attendibilmente motivato, sì da sottrarsi a fondata critica, anche in ragione delle funzioni dal ricorrente rivestite presso l'Ufficio della Polizia di Stato di Siderno.

6. All'udienza pubblica del 17 aprile 2019, le parti hanno concluso come da separato verbale ed il ricorso è trattenuto per la decisione, previa segnalazione di profili di inammissibilità di esso per difetto di giurisdizione.

7. Risulta pacificamente dalla documentazione versata in atti che il ...omissis... è un dipendente civile del Ministero dell'interno, conseguentemente il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per difetto giurisdizione, atteso che la cognizione sulla controversia in esame spetta al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001.

La norma citata ha infatti accentrato presso il giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative al rapporto di pubblico impiego, operando una devoluzione per materia di tali controversie ed istituendo, in definitiva, una giurisdizione esclusiva del giudice ordinario per il pubblico impiego, riservando al giudice amministrativo le sole controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico, ovvero in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti pubblici (in termini Cassazione SSUU 16.11.2017 n. 27196).

8. Sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, considerati i residui margini di incertezza sulla distinzione tra le giurisdizioni.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e, per l'effetto, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare persone fisiche ditte e società.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

IL PRESIDENTE
Caterina Criscenti

IL REFERENDARIO EST
Antonino Scianna

IL REFERENDARIO
Andrea De Col

Depositata in Segreteria il 16 maggio 2019